

**CONVENZIONE**  
**PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT.**  
**186, COMMA 9 BIS DEL CODICE DELLA STRADA E DELL'ART. 54 DEL D. L. VO 28 AGOSTO**  
**2000, N. 274.**

**Premesso**

che, a norma dell'art. 186, comma 9 bis del codice della strada, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;  
che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;  
tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Fabrizio Pasi, Presidente del Tribunale di Saluzzo, e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig. \_\_\_\_\_, si conviene e si stipula quanto segue.

**Art. 1**

L'ente consente che i soggetti destinatari del lavoro sostitutivo di pubblica utilità ai sensi degli articoli citati in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento, ha ad oggetto le seguenti prestazioni: .....

**Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto dal giudice nel suo provvedimento emesso a norma del comma 9 bis dell'art. 186 del Codice della Strada.

**Art. 3**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: \_\_\_\_\_.  
L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

#### Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico

e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

#### Art. 5

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

#### Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

#### Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni due a decorrere dal \_\_\_\_\_ e si rinnoverà tacitamente di anno in anno salvo disdetta da effettuarsi da una delle parti almeno sei mesi prima della scadenza.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa in apposito elenco, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

....., lì

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

DR. F. PASI